



A. N. A. M. F.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO DELLE MURGE E DELL'ASINO DI MARTINA
FRANCA.

S T A T U T O
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - SCOPI

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

L' "A.N.A.M.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO DELLE MURGE E DELL'ASINO DI MARTINA FRANCA" ha sede in Martina Franca, alla C. da Ortolini, presso il nuovo Foro Boario; è regolata dal presente Statuto.

Ha durata illimitata e svolge la propria attività, da decenni, sul territorio nazionale ed estero, in continuità con l'impegno storico degli allevatori di queste razze.

Ai sensi di legge del Regolamento Comunitario n° 1012/2016 e del D.Lgs. n° 52/2018, è un' "Associazione di primo grado", ovvero un'Associazione di allevatori di livello nazionale, che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione ha carattere tecnico, è apolitica, indipendente e non ha fini di lucro.

Articolo 3

Oggetto

L'Associazione tutela, con finalità non lucrative, il patrimonio nazionale dei cavalli di Razza delle Murge e degli asini di Razza di Martina Franca ed a tal fine si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame stesso e dei prodotti derivati.



Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione, in continuità con l'attività storicamente svolta:

- nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico della razza, l'espletamento del lavoro di selezione, attraverso l'istituzione ed il funzionamento del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi, ovvero attraverso l'attribuzione del Libro già esistente; svolge l'attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riproduzione animale e predispone i programmi genetici, che sottopone per l'approvazione dell'Autorità competente;
- adotta un regolamento interno, di cui all'articolo 11, per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai programmi genetici al fine di garantire la parità di

Allegato "A"


Rep. n. 465

Racc. n. 393



trattamento, oltre che per stabilire diritti ed obblighi degli allevatori qualora sia prevista la loro adesione;

- promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;
- adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;
- promuove ed organizza manifestazioni zootecniche atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;
- svolge per i fini di cui sopra nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo tra l'altro al deposito del marchio valorizzando la genetica italiana;
- cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;
- può svolgere specifici progetti che possano prevedere gli incroci di razza;
- promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione del bestiame e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all'estero;
- favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- promuove ed attiva la certificazione dei prodotti derivati dal bestiame di razza cavallina Murgese ed asinina di Martina Franca anche depositando il relativo marchio;
- acquista bestiame, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei programmi di assistenza tecnica;
- ferma la propria composizione quale Associazione di primo grado, come disciplinata dal seguente Titolo II e, quindi, con la presenza di soli soci allevatori, può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
- può aggregarsi nei comparti indicati dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 52/2018;
- svolge e promuove attività di assistenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;
- può progettare e promuovere, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l'attuazione di forme assicurative



I
E
f
E
w
p
s
I
a
f
Ve
ti
te
L'

contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'allevamento del bestiame.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5

Requisiti

Possono far parte dell'Associazione esclusivamente gli allevatori in via diretta, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni; sono di seguito denominati :

a) Soci ordinari.

Possono altresì far parte dell'Associazione con le precisazioni e le restrizioni di seguito precisate :

b) Soci sostenitori;

c) Soci benemeriti e/o ad honorem.

Articolo 5

Soci ordinari

I soci ordinari sono distinti in "allevatori" ed "allevatori di fattrici".

Sono "Soci allevatori" gli allevatori proprietari di uno o più soggetti di Razza cavallina delle Murge e/o di Razza asinina di Martina Franca, attestati da relativa documentazione, di sesso maschile, intero o castrone, senza limiti di età, ovvero di sesso femminile di età minore a 30 mesi.

Sono "Soci allevatori di fattrici" gli allevatori proprietari di uno o più soggetti di Razza cavallina delle Murge e/o di Razza asinina di Martina Franca, attestati da relativa documentazione, di sesso femminile di età superiore a 30 mesi.

Il passaggio dall'una all'altra categoria dovrà essere prontamente segnalato e richiesto dall'interessato al Consiglio Direttivo; quest'ultimo alla chiusura di ogni anno sociale provvederà, in ogni caso, a procedere alle necessarie rettifiche anche in assenza di istanza degli interessati.

Articolo 6

Soci sostenitori

Possono altresì far parte dell'Associazione, in qualità di "Soci sostenitori", i soggetti non proprietari di capi, appassionati delle Razze cavallina delle Murge e/o di Razza asinina di Martina Franca.


I soci sostenitori non hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento di una quota associativa in misura fissa, forfettaria, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Vengono informati delle attività dell'Associazione ed invitati a partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Articolo 7

Soci benemeriti ed onorari

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può confe-



rire la qualifica di associato benemerito o ad honorem alla persona fisica particolarmente meritevole, che si sia distinta nell'impegno a sostegno delle razze e/o dell'Associazione.

L'associato benemerito o ad honorem partecipa alle Assemblee, ma non ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa e dei contributi, salva la facoltà di optare per l'esercizio del diritto di voto, previo versamento dei contributi e quote relative alle annualità in corso, qualora abbia i requisiti di socio ordinario ai sensi dell'art. 5.

Articolo 8

Modalità di adesione

Gli allevatori che intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto

La domanda, sottoscritta dall'allevatore deve indicare il nominativo e/o la ragione sociale, i dati anagrafici e fiscali, l'indirizzo pec ove posseduto e la consistenza globale del patrimonio zootecnico di cui siano proprietari.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dagli artt. 5, 6 e 7 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'Associazione, che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 9

Quote e contributi

Ogni socio effettivo è tenuto a versare:

- a) una quota di iscrizione una tantum di eguale importo per ognuno, determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) una quota annuale in rapporto al bestiame posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente, in misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il versamento di quote e contributi straordinari per esigenze specifiche. Tali quote e contributi dovranno essere deliberati dall'assemblea.

Nell'eventualità che un associato ordinario non rinnovi l'associazione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, o comunque cessi a qualsiasi titolo di far parte dell'associazione e successivamente richieda la nuova iscrizione, sarà tenuto ad osservare tutte le norme previste per l'ingresso nell'associazione dei nuovi associati.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili e sono intrasmissibili per atto tra vivi.

Articolo 10

Diritti

La partecipazione all'Assemblea dell'Associazione e l'eserci-

zio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato ordinario ha diritto ad un numero di voti non superiore a 12 (dodici), determinati secondo la tabella di seguito riportata e sulla base dei soggetti cavallini ed asinini iscritti al Libro genealogico ed al Registro Anagrafico, di sua proprietà da almeno 30 (trenta) giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione :

- 1) "soci ordinari allevatori" (proprietari di soggetti maschi e castroni di qualsiasi età o di femmine di età inferiore a 30 mesi) :
 - n° 1 (uno) voto;
- 2) "soci ordinari allevatori fattrici" (proprietari di fattrici, ovvero di soggetti femminili di età superiore a 30 mesi) :
 - da 1 (una) a 4 (quattro) fattrici, n° 1 (uno) voti;
 - da 5 (quattro) ad 8 (otto) fattrici, n° 2 (due) voti;
 - da 9 (nove) a 12 (dodici) fattrici, n° 3 (quattro) voti;
 - da 13 (tredici) a 16 (sedici) fattrici, n° 4 (tre) voti;
 - da 17 (diciassette) a 20 fattrici, n° 5 (cinque) voti;
 - da 21 (ventuno) a 24 (ventiquattro) fattrici, n° 6 (sei) voti;
 - da 25 (venticinque) a 28 (ventotto) fattrici, n° 7 (sette) voti;
 - da 29 (ventinove) a 32 (trentadue) fattrici, n° 8 (otto) voti;
 - da 33 (trentatre) fattrici in poi, n° 9 (nove) voti;inoltre,
per ogni puledro, nato da fattrice di proprietà, nell'anno antecedente la data dell'Assemblea in prima Convocazione :
 - da 1 (uno) a 3 (puledri), n° 1 (uno) voti ulteriori;
 - da 4 (quattro) puledri in poi, n° 2 voti ulteriori.


Il numero di voti indicato ai precedenti punti 1 e 2 è cumulabile, nel rispetto del limite massimo innanzi specificato di 12 (dodici) voti per ciascun allevatore.

A tutti gli effetti, la rappresentanza del socio è esercitata dal soggetto al quale la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.

Art. 11

Regolamento associativo

Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari, da sottoporre preventivamente all'esame vincolan-



te del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a disciplinare in forma maggiormente dettagliata l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri ed, in generale, di tutti gli organi Associativi.

Articolo 12

Obblighi

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, dei regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;
- c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 9;
- d) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

Articolo 13

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 9;
- c) per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione.

La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a), b) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui al punto c), acquisito preventivamente il parere dei Probiviri.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la



comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti a tale data;

- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

TITOLO III

ORGANI

Articolo 14

Organi

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 15

Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai soci di cui all'art. 5 e 7, secondo quanto ivi precisato.


L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo, essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea viene inoltre convocata su richiesta dell'Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, con avviso inviato almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare e delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più



di due soci.

La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito dell'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa.

Alle sedute dell'Assemblea, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Articolo 16

Quorum assembleari

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai fini delle modifiche dello Statuto è, tuttavia, necessario che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di soci presenti o rappresentati pari ad almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

In tutti i casi le deliberazioni sono assunte con voto palese. Della adunanza viene redatto tempestivamente, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea compete di :

- a) deliberare in merito all'adesione o recesso a Federazioni, enti e organismi nazionali, esteri e internazionali aventi scopi affini;

- b) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
- d) nominare il Presidente dell'Organo di Controllo;
- e) nominare il Revisore Legale o una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro;
- f) approvare il Regolamento Associativo;
- g) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l'Associazione;
- h) determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;
- i) determinare, nei limiti di legge, l'emolumento dell'Organo di Controllo;
- j) determinare, nei limiti di legge, l'emolumento del Revisore Legale o della Società di Revisione;
- k) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 13;
- l) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
- m) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.
- n) nominare i soci benemeriti ed onorari di cui all'art. 7.

Articolo 18

Celebrazione dell'Assemblea

L'Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l'assemblea a nominare il proprio Presidente, per lo svolgimento della stessa.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale, ove nominato, ed in sua assenza la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea generale e scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza territoriale degli allevatori, dei quali :

- non meno di 1 (uno) di razza asinina;
- non meno di (uno) appartenente alla categoria "Soci allevatori";
- non meno di (uno) appartenente alla categoria "Soci allevatori di fattrici".

Il Consiglio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; i Consiglieri sono rieleggibili. Alle sedute del Consiglio Direttivo, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone

di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di Controllo.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore Generale dell'Associazione, ove nominato, o in mancanza un componente designato dal Presidente.

Articolo 20

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete di :

- a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- b) nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vicepresidenti, di cui uno Vicario, qualora lo ritenga opportuno;
- c) fissare la data dell'Assemblea dell'Associazione;
- d) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale;
- e) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 8;
- f) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 13;
- g) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione;
- h) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- i) determinare le quote di cui all'art. 9 dello Statuto;
- j) determinare le tariffe dei servizi istituzionali;
- k) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all'Assemblea;
- l) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- m) adottare in merito all'eventuale adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e, in tal caso, nominare l'Organismo di Vigilanza determinandone il compenso;
- n) deliberare sullo stare in giudizio;
- o) nominare il Direttore Generale dell'Associazione, ove opportuno o necessario;
- p) delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti, ove opportuno o necessario;
- q) deliberare sull'eventuale costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l'oggetto Statutario;
- r) determinare l'organico del personale e il relativo trattamento economico;
- s) nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti;
- t) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea dallo Statuto o dalla legge.

Articolo 21

Celebrazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta l'Organo di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma, telefax o mail.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio-conferenza o videoconferenza a condizione che:

- i partecipanti possano essere identificati;
- il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione, ove nominato, o in caso di assenza un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo, procedendo dal candidato che risulti, al momento, primo dei non eletti in occasione delle ultime elezioni. In caso non vi sia alcun soggetto in tale condizione, il Consiglio provvede nelle forme di cui all'art. 2386 c.c..

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

La carica dei componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 22

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi, altresì, rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall'Assemblea Generale, la quale nomina fra questi il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del codice civile.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

Articolo 24

Revisori dei conti

il La Revisione dei conti dell'Associazione è esercitata da un
Revisore Legale o da una società di Revisione Legale iscritte
nell'apposito Registro e nominati dall'Assemblea.

Al Revisore deve essere consegnato il progetto di bilancio
ed i relativi allegati almeno trenta giorni prima della data
prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compila-
zione della propria Relazione di Revisione.

Il Revisore riceve un emolumento nella misura stabilita
dall'Assemblea.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile;
esso scade alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-
la carica.

Il Revisore o la Società incaricati della revisione dei con-
ti: verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità alme-
no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale
e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fat-
ti di gestione; verifica se il bilancio di esercizio corri-
sponde alle risultanze delle scritture contabili e degli ac-
certamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li di-
sciplinano; esprime con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 2409-septies c.c.

Articolo 25

Organismo di vigilanza

È istituito ai sensi della lett. e) dell'art. 14, l'Organi-
smo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dal
Consiglio Direttivo, in forma collegiale. Esso sarà composto
da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in
materia di agricoltura e zootecnia e due nominati dal Consi-
glio Direttivo

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza è nominato dall'As-
semblea.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di ini-
ziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legi-
slativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affida-
to il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservan-
za del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organiz-
zazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio Diretti-
vo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni,
ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base
degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo
verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibe-
razioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 26

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, è costituito da tre membri nel ri-

spetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e due eletti dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all'esame del collegio dei probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita.

**TITOLO IV
PERSONALE E UFFICI**

Articolo 27

Direttore Generale

Ove necessario od opportuno per il conseguimento delle finalità associative, il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Generale.

Il Direttore Generale dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.

Ha la responsabilità del personale e ne determina l'organico e il relativo trattamento economico, stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c.

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Per l'esercizio di talune funzioni a lui attribuite, potrà altresì delegare un procuratore speciale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE - PROVENTI ASSOCIATIVI - ESERCIZIO SOCIALE - SCIOGLIMENTO**

Articolo 27

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) una quota dei contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione;
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto inventario.

Articolo 28

Proventi

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) da una quota dei contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione;
- b) dai contributi di cui all'art. 10, lettera b);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;
- e) dai contributi volontari di soci o terzi, per i quali sia specificata tale destinazione;
- f) dagli interessi del patrimonio.

Articolo 29

Esercizio sociale

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, con decorrenza 1° gennaio e cessazione 31 dicembre.

Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera b), all'Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; per quest'ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

Articolo 30

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Foro competente

Per ogni e qualsiasi controversia è competente il Foro del Tribunale di Taranto, luogo della sede sociale, espressamen-

te derogandosi ad ogni altro Foro eventualmente competente.

Articolo 32

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si formula rinvio e si prevede applicazione delle norme del Codice Civile e di ogni altra disposizione prevista dalla Legge.

Articolo 33

Norme transitorie

È conferito mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione, con particolare riguardo alla finalità di ulteriormente adeguarlo, ove necessario, alle previsioni del Regolamento Comunitario n° 1012/2016 e del D.Lgs. n° 52/2018 e comunque alla legislazione in materia di attribuzione del Libro Genealogico del Cavallo delle Murge e del registro Anagrafico dell'Asino di Martina Franca.

È copia conforme al suo originale firmato a norma di legge,
composta di 5 fogli, che si rilascia a richiesta del signor

Fusillo Rosarolo

per uso esentato

Martina Franca, addì 25 febbraio 2020

[Signature] *[Signature]*

